



Al Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo alcune criticità ambientali e climatiche, in particolare, anche attraverso l'uso efficiente delle risorse finanziarie, di incrementare l'attività volta alla protezione di specie animali e alla difesa del territorio e del mare, anche in aderenza ai principi di precauzione e di compensazione, di rendere nel brevissimo periodo operativi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché di promuovere gli interventi di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia nel settore pubblico, con priorità all'edilizia scolastica pubblica, di conseguire con immediatezza più elevati livelli di semplificazione e operatività di alcuni Enti Parco Nazionali e di altri settori del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, affinché siano in grado di svolgere, con la massima tempestività, le delicate funzioni attribuite in tema di tutela e salvaguardia degli ecosistemi e di sviluppo sostenibile dei territori interessati, e, infine, di razionalizzare, soprattutto in chiave di rispetto dei tempi procedurali e conseguimento di obiettivi di risparmio le strutture e le procedure di Valutazione di impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategia e Autorizzazione Integrata Ambientale.

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di introdurre disposizioni finalizzate a semplificare i procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati, assicurando la più immediata realizzazione degli interventi in grado di garantire un livello di tutela dell'ambiente elevato e certo; a risolvere le problematiche interpretative sorte in ordine alla corretta applicazione dei poteri contingibili e urgenti degli enti locali per affrontare e superare le eccezionali situazioni di crisi ambientali, particolarmente nella gestione dei rifiuti solidi urbani; ad introdurre ulteriori parametri per la rideterminazione

del contratto per il SISTRI, al fine di conseguire notevoli risparmi per l'amministrazione e il definitivo avviamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti; ad avviare il procedimento di approvazione dello statuto del Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, al fine di ampliare la platea dei soggetti contemplati dal sistema di riciclo di tali rifiuti e consentire un immediato adeguamento della normativa interna ai principi della tutela della concorrenza;

CONSIDERATA l'incertezza della tempistica di approvazione parlamentare del ddl "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis" (A.C. 1864) che, allo stato attuale, non è in grado di consentire il sicuro adeguamento agli obblighi in materia ambientale derivanti dalle direttive europee;

RITENUTA, pertanto, la necessità di intervenire in via d'urgenza al fine di allineare la disciplina legislativa interna con quella europea;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nella riunione del 2014,

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale

Articolo 1

Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici

1. Al fine di promuovere gli interventi di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia nel settore pubblico, con priorità all'edilizia scolastica pubblica, il fondo rotativo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è altresì autorizzato a finanziare, a titolo oneroso, i fondi di investimento immobiliare chiusi promossi o partecipati da Regioni, Province, Comuni, anche in forma consorziata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero i fondi promossi dalla società Investimenti Immobiliari Italiani S.G.R. s.p.a. ai sensi dell'articolo 33, commi 1, 8-bis e 8-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti s.p.a. quale soggetto gestore del fondo rotativo.

2. In attuazione delle disposizioni del precedente comma il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è autorizzato a stipulare appositi protocolli di intesa operativi con i soggetti di cui al comma 1 al fine di disciplinare le modalità di finanziamento dei fondi di investimento immobiliari chiusi.

3. La durata del finanziamento agevolato di cui al comma 1, tenuto conto della durata del fondo immobiliare chiuso, non può essere comunque superiore a centoventi mesi. **Il finanziamento agevolato, comprensivo degli interessi maturati, concesso ai sensi del presente articolo costituisce credito con privilegio speciale ai sensi dell'articolo 2746 del Codice Civile ed è equiparato ai crediti vantati dallo Stato ai sensi dell'articolo 2772 del Codice Civile e ne segue l'ordine di prelazione.**

4. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del tasso di interesse prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attua quanto previsto dal presente articolo in collaborazione con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. quale gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione.

Articolo 2

Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al Presidente della regione non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, **sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti**, nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali è fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro.
4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS s.p.a., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica **5 ottobre 2010, n. 207**.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto **degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea**.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

7. Ai fini delle attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si applica l'art. 17, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Al citato articolo 17, comma 2, del decreto legge n. 195 del 2009 le parole da «, ivi incluso» a «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai regolamenti di organizzazione del Ministero».

8. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema *on line* specificate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

9. Al primo periodo del comma 1-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole «di cui all'art. 7» sono aggiunte le seguenti: «comma 3, lett. a)».

10. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

Misure urgenti per la protezione di specie animali e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili.

1. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione Europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonché alla Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica, ratificata con Legge 14 febbraio 1994, n. 124.
2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 125, dopo le parole «e rimborsi spese», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».
3. **All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quanto la scelta del vettore è stata inadeguata rispetto alla tipologia e alla quantità di prodotto inquinante trasportato.».**
4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di operatività e consentire lo svolgimento stabile delle primarie funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della sostenibilità, nella specifica cornice di vulnerabilità territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore così nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.

5. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori sei mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 giugno 2014, ai Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto».

6. All'art. 14, comma 8, lettera d) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole «apposito decreto dirigenziale» sono sostituite dalle parole «uno o più appositi decreti dirigenziali».

7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 285 (*Caratteristiche tecniche*)

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.»

9. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 52 è soppresso.

10. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013.

1. L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.».
2. Dopo il secondo periodo dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è inserito il seguente: «Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».
3. Il decreto di cui al precedente comma è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della commissione di cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.
5. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse **dell'Unione Europea** nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

CAPO II

Disposizioni urgenti di semplificazione di procedimenti in materia ambientale

Articolo 5

Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per le procedure di recupero di rifiuti.

1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati, degli elaborati tecnici esecutivi delle opere e delle attività necessarie per attuarli, della necessaria documentazione tecnica, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Gli elaborati tecnici delle opere e delle attività di cui al comma precedente sono approvati e autorizzati dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti con apposita conferenza di servizi convocata, **entro trenta giorni**, dalla Regione territorialmente competente, che si esprime entro i successivi novanta giorni. Entro trenta giorni dal rilascio di tali autorizzazioni, il soggetto interessato comunica all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252, titolare del procedimento di bonifica, la data di avvio dell'esecuzione degli interventi di bonifica, i quali si devono concludere entro e non oltre i dodici mesi successivi a detta comunicazione, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi, l'interessato presenta all'autorità di cui agli articoli 242 o 252, titolare del procedimento di bonifica, il piano di caratterizzazione al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.».

2. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-ter, è inserito il seguente:

«8-quater. Le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti disciplinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 184-ter, che fissano i criteri e le condizioni nel rispetto dei quali detti rifiuti cessano di essere tali, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti medesimi con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.».

Art. 6

Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi, modifiche urgenti alla disciplina del contratto per il SISTRI e misure urgenti e per avviare il procedimento di approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;

b) **le parole da «ricorso temporaneo» a «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico».**

2. All'articolo 11, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Nella rideterminazione del contenuto e della durata del contratto sono detratti gli oneri a carico dall'amministrazione per le semplificazioni e le ottimizzazioni del sistema ed in particolare quelli relativi alle attività istruttorie svolte per il concessionario, nonché i costi per i quali l'Agenzia per l'Italia Digitale non ha rilasciato verifica positiva di congruità».

3. Al fine di avviare immediatamente il procedimento di adozione dello schema tipo di statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di cui all'articolo 234, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle garanzia di tutela della concorrenza, al comma 14 del medesimo articolo 234, dopo le parole «soggetti incaricati dal consorzio stesso» sono aggiunte le seguenti: «o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».

CAPO III

*Disposizioni urgenti per l'adempimento degli obblighi in materia ambientale **derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea** e la riduzione delle procedure di infrazione in corso.*

Articolo 7

Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV» è aggiunto il seguente periodo:

« per tali progetti, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, **sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti limitatamente alle opere infrastrutturali**, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.»;

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La decisione finale è pubblicata sui siti *web* delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»;

al secondo periodo la parola: «anche» è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito *web* dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente»;

h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;

i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente.»;

l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente:

«al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;

m) il punto 7-ter dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

«7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 162 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;

o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

- c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 162 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
- p)* la lettera *b)* del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
«*b)* costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;
- q)* la lettera *o)* del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
«*o)* opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua».
- r)* la lettera *n)* del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
«*n)* depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi».
2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera *c)*, del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera *c)*, del presente articolo.
4. Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nella legislazione regionale di attuazione, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, la procedura è svolta a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera *c)*, del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell'attività fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorità competente.
5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

Articolo 8

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis».

2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia alle specie indicate all'allegato E, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non possono contenere più di due cartucce.».

3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lett. bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:

»;

b) alla lett. cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.».

Articolo 9

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;
 - b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*c-bis*) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana»; c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *b*)»;
 - d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai *set* di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
 - e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente: «*i-bis*) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica»;
 - f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;
 - g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;
 - h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis*. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo»;
 - i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «*3-bis*. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine»;
 - l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
 - m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui *set* di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
 - n) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005» sono inserite le seguenti: «e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di

disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

o) all'articolo 9, comma 4, lettera *b*), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;

p) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: «Le disposizioni» sono inserite le seguenti: «del comma 3 e»;

q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;

r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai *set* di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I *set* di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa»;

s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea e l'Italia sono parte, l'accesso ai *set* di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I *set* di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa»;

t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»;

u) l'allegato IV è abrogato;

2. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

Articolo 10

Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
 - b) all'articolo 8, comma 3, lett. b), le parole: «da quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;
 - c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
 - d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
 - e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» è sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;
 - f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con la seguente: «attuazione»;
 - g) all'articolo 12, comma 2, lett. a):
 - 1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione **dell'Unione Europea**, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali.»;
 - 2) la parola: «aventi» è sostituita con la seguente: «con»;
 - 3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».

Articolo 11

*Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, -
Procedura d'infrazione 2007/4680*

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. A tal fine i piani di gestione prevedono, ove necessario, misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».

2. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, **alla lettera A.3.7 "Aree protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre 2013" sono soppresse.**

Articolo 12

Fondo di garanzia per le opere idriche e tariffa sociale del servizio idrico integrato - procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per l'efficientamento, per l'adeguamento agli standard europei e per lo sviluppo delle infrastrutture del servizio idrico integrato, con particolare riferimento agli impianti di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, nonché al fine di garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I criteri e le modalità relativi alle misure di garanzia prestate dal Fondo di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico; tale decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. I criteri di cui al primo periodo sono definiti, in particolare, privilegiando l'uso del Fondo a garanzia dei piani di investimento dei soggetti affidatari ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cioè di interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, a tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, con l'obiettivo di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle infrastrutture necessarie. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.
3. Le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.
5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 5, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 5.

Articolo 13

Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in materia di tutela delle acque.

1. Al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione per mancato adeguamento alla direttiva 2000/60/CE, al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:

«z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità di distretto competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE;».

2. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono Autorità di bacino distrettuale per i rispettivi distretti idrografici individuati dall'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tali fini, l'Autorità di bacino del fiume Adige è integrata nell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico e l'Autorità di bacino del fiume Serchio è integrata nell'Autorità di bacino del fiume Arno.

3. Per ciascun distretto idrografico le Autorità di bacino distrettuale predispongono un piano di gestione del bacino idrografico, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE, che è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 definiscono le misure per l'attuazione del piano di gestione del bacino idrografico.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali come da art. 5, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108 (art. 3, comma 5)

Da inviare a:

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)*

*Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica industriale e la competitività
Divisione XV - Politiche ambientali
Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)*

Da compilare a cura del detentore:

Denominazione	
Indirizzo	
C.a.p.	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Fax	
Cod. Ateco (1)	
Partita I.V.A.	

Tipologie d'impianti antincendio:

Tipo (2)	Quantità d'impianti (numero)
Impianti fissi	
Impianti mobili (estintori)	

Tipologia delle sostanze controllate

	Quantità di estinguente (chilogrammi)
Halon 1211	
Halon 1301	
Halon 2402	
Idroclorofluorocarburi (HCFC)	

Note:

(1) Codice delle attività economiche Istat.

(2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.

(3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.